

Regolamento recante i criteri di deroga al superamento del monte ore massimo annuale di assenze (25%) per la valutazione finale

Delibera Cdl n. 34 del 17 maggio 2023

Motivi di salute

- Assenza per un periodo continuativo superiore a 21 giorni - Certificato medico
- Assenze ricorrenti, di qualsiasi durata, direttamente imputabili ad una grave patologia – Certificazione medica ASL o di medico
- Ricoveri ospedalieri (anche in regime di Day Hospital) di qualsiasi durata
- Certificazione ASL Terapie svolte in ambito ospedaliero o domiciliare imputabili ad una grave patologia
- Assenze dovute a gravidanza o maternità -Certificazione medica ASL o di medico
- Gravi forme di fobia scolastica - Certificazione medica ASL o di medico

Motivi familiari

- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali -documentazione degli enti
- Gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto familiare – Certificazione medica ASL o di medico
- Rientro nel paese d'origine per motivi legali - Documentazione del Tribunale
- Partecipazione ad attività sportive o agonistiche nell'ambito di associazioni affiliate al CONI allenamenti, ritiri, gare - documentazione della società sportive
- Assenze dovute a lezioni o esami presso un Conservatorio statale – documentazione
- Assenze dovute ad impegni di lavoro -documentazione del datore di lavoro
- Assenze dovute ad impegni improcrastinabili: sostenimento di prove d'esame (es.concorsi pubblici, patente di guida), testimonianze in tribunale o provvedimenti giudiziari – documentazione dell'ente interessato
- Assenze dovute a donazioni di sangue - documentazione dell'ente interessato
- Ingressi posticipati o uscite anticipate autorizzate dalla scuola in via permanente

Motivi religiosi

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano alcune giornate come giorni di festività - dichiarazione presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne
- Festività di una minoranza religiosa a cui l'allievo aderisce - dichiarazione presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne

Si ricorda che spetta al Consiglio di classe valutare collegialmente il quadro delle assenze, ed ammettere allo scrutinio finale gli alunni che presentino una percentuale di assenze superiore al 25 % del monte ore totale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, come richiamato dalla C.M. n. 26 del 11/10/2013, si stabilisce inoltre che per gli studenti che svolgono attività lavorativa continuativa e documentata in costanza di frequenza scolastica, si possa superare il limite massimo di assenze anche oltre la deroga deliberata dal Collegio Docenti purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli stessi studenti in tutte le materie.

Prato, 16 maggio 2023